



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE LIGURIA

Delibera di Giunta regionale n. 121 del 28/02/2018

PSR 2014-2020, sottomisura 4.1, bando approvato con DGR 1394/2015 – ridefinizione dei termini per la presentazione di modifiche e variazioni al piano di sviluppo aziendale ed eliminazione dell'obbligo del conto corrente dedicato.

La Giunta Regionale

Visto il programma di sviluppo rurale della Regione Liguria per il periodo 2014-2020, in appresso PSR, approvato con decisione della Commissione europea n. C(2015) 6870 del 6 ottobre 2015 e successive modifiche e integrazioni;

Richiamate le proprie precedenti deliberazioni:

- n. 1394 del 15 dicembre 2015, successivamente modificata e integrata dalle deliberazioni n. 612 del 30 giugno 2016, n. 809 del 5 agosto 2016, n. 545 del 4 luglio 2017 e n. 1211 del 28 dicembre 2017, con le quali è stata stabilita, con riferimento alla sottomisura 4.1, la data perentoria del 30 giugno 2018 per la presentazione delle domande di pagamento del saldo finale;
- n. 1115 del 1° dicembre 2016 con cui sono stati individuati i criteri per l'ammissibilità delle spese;
- n. 1340 del 30 dicembre 2016, con cui sono state individuate le fattispecie di violazione di impegni e dei livelli di gravità, entità e durata per ciascuna violazione, ai sensi dell'art. 20 e dell'allegato 6 del DM 3536 dell'8 febbraio 2016, per la sottomisura 4.1 del PSR;
- n. 60 del 2 febbraio 2018 con la quale, tenuto conto dei ritardi con cui sono state emesse le concessioni degli aiuti a causa del ritardo con cui AGEA ha reso funzionante e disponibile l'obbligatoria gestione informatica dell'istruttoria delle domande di sostegno sul portale SIAN, si è stabilito di modulare in modo più articolato le scadenze per presentare le domande di pagamento del saldo finale, restando però ferma la data del 30 giugno 2018 per la presentazione delle domande di pagamento relative agli investimenti consistenti in acquisti di macchine e attrezzature;

Considerato che la concessione degli aiuti di cui alla sottomisura 4.1 presuppone la presentazione, insieme alla domanda di sostegno, di un piano aziendale di sviluppo (PAS), come previsto dal bando di cui alla citata DGR n. 1394/2015 e successive modifiche e integrazioni;

Atteso che la sopra richiamata deliberazione n. 1340/2016 stabilisce, per la presentazione delle richieste di autorizzazione all'introduzione di modifiche che riguardano il PAS, il termine ultimo di 4 mesi prima della data di conclusione dello stesso PAS;

Atteso che, in attuazione della citata DGR n. 60/2018, il termine del 30 giugno 2018 per la presentazione delle domande di pagamento è confermato, sia pure per i soli investimenti in macchine e attrezzature;

Atteso che, in conseguenza di quanto disposto dalle citate DGR n. 1394/2015 e ss.mm.ii. e n. 1340/2016, il termine ultimo per la presentazione di richieste di autorizzazioni all'introduzione di variazioni al PAS scade al più tardi, per le domande relative a investimenti in macchine e attrezzature, il 28 febbraio 2018;

Considerato tuttavia che i provvedimenti di concessione degli aiuti sono stati comunicati ai beneficiari solo recentemente, a causa del ritardo con cui AGEA ha reso funzionante e disponibile l'obbligatoria gestione

informatica dell'istruttoria delle domande di sostegno sul portale SIAN, e che quindi i beneficiari che debbono presentare la domanda di pagamento del saldo finale entro il 30 giugno hanno a disposizione un periodo di tempo estremamente limitato per chiedere l'autorizzazione a eventuali variazioni del PAS;

Vista la nota del 20 febbraio 2018, sottoscritta unitariamente dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale, con cui le medesime organizzazioni professionali chiedono una riduzione da 4 mesi a un mese del termine per chiedere l'autorizzazione a introdurre variazioni del PAS;

Ritenuto che, per i motivi già esposti, detta richiesta sia motivata e possa essere in linea di principio accolta;

Ritenuto tuttavia che il termine di un mese, proposto dalle organizzazioni professionali agricole, sia troppo ristretto per poter istruire correttamente le medesime richieste, e che possa invece essere ritenuto congruo, in questa particolare ed eccezionale situazione, un termine di 60 giorni;

Atteso inoltre che la citata DGR n. 1115/2016 introduce, nel caso in cui il contributo richiesto superi €. 100.000, l'obbligo per il beneficiario di utilizzare un conto corrente dedicato esclusivamente per l'accreditamento dei contributi e per il pagamento delle spese da rendicontare;

Considerato che tale obbligo è stato introdotto 12 mesi dopo l'apertura del bando avvenuto con la più volte citata DGR n. 1394/2015 e che, in questo arco di tempo, alcuni beneficiari potrebbero aver effettuato pagamenti utilizzando conti correnti non espressamente dedicati;

Ritenuto pertanto opportuno, limitatamente alla sottomisura 4.1 - bando approvato con DGR n. 1394/2015, rimuovere l'obbligo di utilizzo di un conto corrente esclusivamente dedicato alle operazioni inerenti il PSR;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Sviluppo dell'entroterra e delle zone rurali;

DELIBERA

- 1) Di stabilire, per i motivi meglio visti in premessa, che i beneficiari di un sostegno concesso, con riferimento alla sottomisura 4.1 del PSR Liguria, ai sensi del bando approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1394/2015 e successive modifiche e integrazioni, possono presentare domande di autorizzazione all'introduzione di modifiche del piano aziendale di sviluppo (PAS) fino a 60 giorni prima del termine per la presentazione della domanda di pagamento del saldo finale, come stabilito dai provvedimenti di concessione notificati ai beneficiari stessi, in espressa deroga al termine di quattro mesi stabilito con la precedente deliberazione n. 1340 del 30 dicembre 2016;
- 2) Di rimuovere, per i motivi specificati nelle premesse e limitatamente ai beneficiari di un sostegno concesso con riferimento alla sottomisura 4.1 del PSR Liguria ai sensi del bando approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1394/2015 e successive modifiche e integrazioni, l'obbligo di utilizzare un conto corrente dedicato esclusivamente alle operazioni inerenti il PSR;
- 3) di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito web www.regione.liguria.it e sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria;
- 4) di informare che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al TAR Liguria o, in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di comunicazione, notifica o di pubblicazione dello stesso.